

TI_GERICHTE 12.2015.15 vom 3. Juni 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.15

FR: TI_GERICHTE 12.2015.15 du 3 juin 2016

IT: TI_GERICHTE 12.2015.15 del 3 giugno 2016

Regeste

Incidente stradale - svolgimento dei fatti - colpa concomitante - risarcimento del danno - torto morale (all'infortunato e ai congiunti)

Erwägungen

E. 1

Il 15 agosto 2002, a Lugano-Paradiso, si è verificato un incidente della circolazione tra un'autovettura guidata da H _____, cittadino _____ domiciliato in _____, e una motocicletta condotta da AO 1, cittadino _____ domiciliato in _____ allora quarantottenne, a seguito del quale quest'ultimo ha avuto la peggio. Ricoverato all'Ospedale regionale di _____, gli è in effetti stata riscontrata la frattura del femore, della tibia e del perone destri e gli è stato prospettato un intervento operatorio in giornata con una degenza di un paio di settimane. D'accordo con i medici _____ e con quelli di _____, che non risulta lo abbiano informato dei possibili rischi, egli ha però optato per farsi operare in quest'ultimo nosocomio. Trasportato quindi a _____, durante la fase di preparazione dell'intervento, ha subito un episodio di perdita di conoscenza con vomito, che ha indotto i medici a sospendere l'operazione. Al suo risveglio, in serata, egli risultava lucido. La mattina del 17 agosto il suo stato si aggravava ed egli entrava in coma, per un'embolia grassosa cerebrale. Le sue condizioni di salute sono poi ulteriormente peggiorate, tanto che al risveglio dal coma, come meglio si dirà, si sono manifestati stati invalidanti permanenti che lo hanno reso dipendente da terzi per ogni aspetto della vita quotidiana.

E. 2

Con petizione 3 febbraio 2009 AO 1, la moglie AO 2 e i figli AO 3 e AO 4 hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, istituto che copriva la responsabilità civile per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore immatricolati all'estero, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un importo poi aumentato in sede conclusionale a EUR 3'315'524.46 e a CHF 23'238.40 (o in subordine a EUR 3'007'811.60 e a CHF 473'238.40) oltre interessi. Ritenendo che la responsabilità dell'incidente e dei conseguenti danni alla salute di AO 1 fosse ascrivibile all'automobilista H _____, essi hanno in sostanza preteso, a favore di AO 1, il pagamento di EUR 3'007'811.60 e di CHF 23'238.40 (spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 EUR 45'551.40 e CHF 2'918.40, costi per cure e assistenza fino alla data della sentenza EUR 153'244.-, costi futuri per cure e assistenza EUR 1'065'916.80, perdita di guadagno fino al 31 dicembre 2008 EUR 471'062.-, perdita di guadagno fino al 31 dicembre 2014 EUR 579'272.44, perdita di guadagno fino alla pensione EUR 523'273.-, perdita della pensione EUR 112'822.-, spese legali preprocessuali EUR 56'670.- e CHF 20'320.-) nonché di EUR 145'308.59 o in subordine di CHF 212'500.- (torto morale per sé [EUR 136'761.- o

in subordine CHF 200'000.-] e per il figlio M_____ [EUR 8'547.59 o in subordine CHF 12'500.-], successivamente deceduto), a favore di AO 2 il pagamento di EUR 76'928.29 o in subordine di CHF 112'500.- (torto morale per sé [EUR 68'380.70 o in subordine CHF 100'000.-] e per il figlio M_____ [EUR 8'547.59 o in subordine CHF 12'500.-]), a favore di AO 3 il pagamento di EUR 42'737.99 o in subordine di CHF 62'500.- (torto morale per sé [EUR 34'190.40 o in subordine CHF 50'000.-] e per il fratello M_____ [EUR 8'547.59 o in subordine CHF 12'500.-]) e un'identica somma a favore di AO 4. Il convenuto, che ha provveduto a denunciare la lite all'LI 1 rispettivamente agli LI 2, che sono intervenuti in causa accanto a lui, si è integralmente opposto alla petizione.

E. 3

Con sentenza 5 dicembre 2014, rettificata il 12 gennaio 2015, il Pretore, ritenuto che la responsabilità dell'incidente e dei conseguenti danni alla salute di AO 1 fosse imputabile all'automobilista H_____ solo in ragione del 70%, ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare a AO 1 EUR 1'505'217.60 (spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 EUR 11'433.-, costi per cure e assistenza fino al 31 dicembre 2014 EUR 110'582.-, costi futuri per cure e assistenza EUR 392'235.-, perdita di guadagno fino al 31 dicembre 2008 EUR 302'413.78, perdita di guadagno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 EUR 569'453.82, spese legali preprocessuali EUR 37'440.-, torto morale per sé EUR 116'320.- e torto morale per il figlio M_____ poi deceduto EUR 5'192.-, dedotti gli EUR 39'852.- già percepiti a seguito di una decisione cautelare) oltre interessi, a AO 2 EUR 46'734.- (torto morale per sé EUR 41'542.- e per il figlio M_____ EUR 5'192.-) oltre interessi e a AO 3 e a AO 4 EUR 25'962.- (torto morale per sé EUR 20'770.- e per il fratello M_____ EUR 5'192.-) oltre interessi a ciascuno (dispositivo n. 1), ritenuto che la tassa di giustizia di CHF 20'000.-, le spese di CHF 500.- e le spese peritali di CHF 62'520.- sono state poste per metà a carico degli attori in solido e per essi, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato e per metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili (dispositivo n. 2).

E. 4

La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

E. 4.1

Con appello 26 gennaio 2015 il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre a EUR 1'178'178.52 (spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 EUR 3'742.90, costi per cure e assistenza fino al 31 dicembre 2014 EUR 77'407.40, costi futuri per cure e assistenza EUR 142'965.28, perdita di guadagno fino al 31 dicembre 2008 EUR 302'413.77, perdita di guadagno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 EUR 569'453.82, spese legali preprocessuali EUR 37'440.-, torto morale per sé EUR 80'991.73 e torto morale per il figlio M_____ poi deceduto EUR 3'615.71, dedotti gli EUR 39'852.- già percepiti a seguito di una decisione cautelare) oltre interessi le somme dovute a AO 1, a EUR 32'541.33 (torto morale per sé EUR 28'925.62 e per il figlio M_____ EUR 3'615.71) oltre interessi le somme dovute a AO 2 e a EUR 18'078.52 (torto morale per sé EUR 14'462.81 e per il fratello M_____ EUR 3'615.71) oltre interessi le somme dovute sia a AO 3 sia a AO 4. Oltre ad aver rimproverato al giudice di prime cure di non aver statuito sul grado di corresponsabilità imputabile agli LI 2 (a suo dire del 50%), egli ha in sostanza preteso di dedurre EUR 7'690.10 dal credito per le spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 e di ridurre al 70% - pari alla percentuale della sua responsabilità - la

pretesa relativa ai costi per cure e assistenza fino al 31 dicembre 2014, quella (per lui di soli EUR 204'236.12) relativa ai costi futuri per cure e assistenza nonché le indennità per torto morale attribuite, fermo restando che l'importo di partenza per stabilire l'indennità per torto morale a favore di AO 1 per sé andava ridotto a CHF 140'000.-. Con risposta 3 marzo 2015 gli attori hanno postulato la reiezione dell'appello. Con risposta 2 marzo 2015 l'intervenuta in lite LI 2 ne ha invece auspicato l'accoglimento, tranne laddove al primo giudice era stato rimproverato di non essersi pronunciato sulla misura della sua corresponsabilità.

E. 4.2

Con appello incidentale 3 marzo 2015 gli attori hanno a loro volta chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di aumentare a EUR 2'492'634.38 e a CHF 20'320.- o in subordine a EUR 2'347'325.79 e a CHF 232'820.- (spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 EUR 16'332.86, costi per cure e assistenza fino al 31 dicembre 2014 EUR 157'875.-, costi futuri per cure e assistenza EUR 910'774.80, perdita di guadagno fino al 31 dicembre 2008 EUR 432'019.68, perdita di guadagno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 EUR 813'505.45, spese legali preprocessuali EUR 56'670.- e CHF 20'320.-, torto morale per sé EUR 136'761.- e torto morale per il figlio M_____ poi deceduto EUR 8'547.59, dedotti gli EUR 39'852.- già percepiti a seguito di una decisione cautelare) oltre interessi le somme dovute a AO 1, a EUR 76'928.29 o in subordine a CHF 112'500.- (torto morale per sé EUR 68'380.70 e per il figlio M_____ EUR 8'547.59) oltre interessi le somme dovute a AO 2, a EUR 42'737.99 o in subordine a CHF 62'500.- (torto morale per sé EUR 34'190.40 e per il fratello M_____ EUR 8'547.59) oltre interessi le somme dovute sia a AO 3 sia a AO 4. Essi hanno in sostanza ritenuto che a AO 1 non potesse essere ascritta una colpa del 30% nell'incidente ciò che di per sé comportava l'annullamento della corrispondente detrazione applicata sulle pretese a loro favore, hanno rilevato che la pretesa per i costi futuri per cure e assistenza e quella per le spese legali preprocessuali, andavano aumentate a EUR 910'774.80, rispettivamente a EUR 56'670.- e a CHF 20'320.- ed hanno ribadito la correttezza delle somme da loro inizialmente azionate a titolo di torto morale. Con risposte 27 aprile rispettivamente 6 maggio 2015 l'intervenuta in lite LI 2 e il convenuto hanno postulato la reiezione dell'appello incidentale.

E. 5

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

E. 6

Le prime censure delle parti riguardano le responsabilità nell'incidente che ha dato origine alla causa che ci occupa, che come detto è avvenuto il 15 agosto 2002 verso le 16.10. In base agli accertamenti del Pretore, il sinistro è avvenuto nelle seguenti modalità. H_____, alla guida della sua autovettura, stava scendendo sul raccordo autostradale di Lugano Sud in direzione di Lugano-Paradiso con l'intenzione di raggiungere _____. Giunto ai semafori situati al termine dell'uscita autostradale (e dunque in prossimità dell'intersezione tra Viale Cattori e Via Calloni), che a quel momento erano

commutati sul rosso, egli si fermava dietro un altro veicolo, sulla corsia centrale (delle tre che sono esistenti), che portava verso il lungo-lago. Quando il semaforo commutava sul verde, accortosi di aver sbagliato corsia (infatti, per recarsi a Montagnola, avrebbe dovuto posizionarsi sulla corsia di sinistra), egli proseguiva per alcuni metri a passo d'uomo sulla corsia centrale e in seguito, avendo iniziato a svoltare a sinistra per imboccare Via Calloni, veniva urtato, leggermente spostato sulla sinistra della corsia centrale, dalla motocicletta condotta da AO 1, che lo stava sorpassando con l'intenzione di dirigersi verso il centro di Lugano passando dal lungo-lago. L'impatto è avvenuto tra la fiancata sinistra dell'autoveicolo di H _____ e il fronte del motoveicolo di AO 1.

E. 6.1

Nella sua decisione il Pretore ha ritenuto da una parte che la manovra effettuata nelle particolari circostanze da H _____ (che nell'occasione era per altro stato sanzionato penalmente) fosse gravemente illecita, essendo avvenuta in una preselezione che obbligatoriamente conduceva verso il lungo-lago (ossia andava dritta) e non essendo in ogni caso nemmeno stato provato che costui avesse attivato l'indicatore di direzione sinistro o avesse attentamente guardato se qualcuno stesse arrivando da retro. Egli ha rilevato dall'altra che però anche la condotta del motociclista AO 1 (che non era invece stato sanzionato penalmente) era stata imprudente, visto e considerato che a fronte dell'incertezza palesata da H _____, e meglio dinanzi a un'autovettura con targhe _____, ferma dinanzi a un semaforo verde, su di una corsia centrale accanto alla quale vi era una corsia di sinistra e una di destra, la prudenza voleva che egli si fermasse dietro quell'autovettura, azionasse il segnalatore acustico o quello visivo per far sì che il conducente chiarisse le sue intenzioni o comunque fosse indotto a proseguire sulla corsia, anziché optare in modo impetuoso per un sorpasso a sinistra, sia pure senza che vi fosse la prova che allora egli avesse viaggiato a velocità superiore a quella consentita o che non avesse rallentato quando aveva visto l'indecisione del conducente dell'auto (tanto più che la dinamica dell'incidente dimostrava che lo stesso era avvenuto a velocità ridotta del motociclista) o ancora che avesse superato la linea di sicurezza della corsia centrale (che del resto cessava al semaforo, ossia prima del luogo dell'impatto). Tenuto conto della grave violazione delle regole della circolazione stradale commessa da H _____ (e meglio degli art. 19 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 44 cpv. 1 LCStr, 13 ONC) e della ben meno grave violazione dell'obbligo di prudenza imputabile a AO 1 (art. 31 cpv. 1 LCStr), il giudice di prime cure, giusta l'art. 61 cpv. 1 LCStr, ha ritenuto adeguato fissare il grado di colpa del primo in ragione del 70% e quello del secondo in ragione del 30%.

E. 6.2

In questa sede gli attori hanno innanzitutto contestato che a AO 1 potesse essere ascritta una colpa nell'incidente, rilevando che agli atti non vi erano elementi che provassero che egli avesse voluto superare a sinistra il veicolo di H _____ o che avesse proceduto in modo impetuoso, o ancora che dimostrassero che l'illecita svolta a sinistra dell'automobilista potesse essere prevedibile e che le circostanze fossero tali da imporre una frenata e l'azionamento del segnalatore acustico o di quello visivo. Il rilievo è infondato. Contrariamente a quanto preteso dagli attori, dal solo fatto che non sia stata esperita una perizia sull'incidente o non vi fossero testimoni diretti (tranne H _____) non si può in effetti ancora concludere per l'assenza di circostanze tali da fondare una responsabilità di AO 1 nell'incidente, specialmente quando nel rapporto di constatazione del sinistro (doc. 6 p. 4) l'app. Mo _____, pur avendo ammesso di non

aver potuto verbalizzare la versione dei fatti di AO 1, aveva indicato di avergli posto alcune domande, presso il reparto di radiologia dell'Ospedale regionale di _____, poco dopo il fatto e che costui gli aveva dichiarato di aver visto davanti a sé “un veicolo che circolava lentamente, un po' titubante, e visto la situazione” aveva deciso “di superarlo a sinistra”. Il fatto che l'app. Mo _____, sentito in qualità di testimone a quasi 7 anni di distanza dai fatti, abbia poi dichiarato di non ricordare di aver parlato all'ospedale con AO 1 e di non ricordare in che stato questi si trovasse, non migliora la posizione di quest'ultimo, anche perché il teste ha comunque aggiunto che “sicuramente queste cose [N.d.R. quanto indicato nel rapporto] mi sono state dette, perché se no non le avrei scritte” (verbale 4 agosto 2009 inc. n. DI.2009.507 rich. p. 2). Ora, ritenuto che in virtù dell'art. 86 vLCStr il giudice nell'ambito di un processo avente per oggetto delle pretese relative ad un incidente della circolazione è tenuto ad apprezzare liberamente i fatti senza essere vincolato dalle regole di procedura cantonale circa il valore di una determinata prova (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3^a ed., n. 2.1 ad art. 86 LCStr; II CCA 16 agosto 1994 inc. n. 5/94, 7 aprile 1997 inc. n. 12.97.4, 5 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.37), non vi è motivo per far astrazione da quanto indicato nel verbale di constatazione dell'incidente, che appare per altro perfettamente credibile e coerente con quanto verbalizzato da H _____ (doc. 6) e con gli altri accertamenti oggettivi risultanti dal rapporto di cui al doc. 6. Il Tribunale federale ha del resto già avuto modo di stabilire che nell'ambito della responsabilità civile per veicoli a motore non è necessario che vi sia una certezza assoluta circa lo svolgimento dei fatti rilevanti e che per ritenere provata una determinata versione dei fatti basta, al contrario, che il giudice, nel caso in cui le circostanze non consentano una prova diretta (siccome la stessa non esiste, rispettivamente non può essere ragionevolmente portata), raggiunga l'intimo convincimento che quella versione risulti essere la più attendibile, quella cioè che abbia la maggior probabilità di essersi effettivamente prodotta (Schulz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1978-1982, p. 250; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, n. 980 p. 69; DTF 107 II 273 con rif.; II CCA 16 agosto 1994 inc. n. 5/94, 12 settembre 1996 inc. n. 10.95.70, 5 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.37). D'altro canto, però, non può essere seguito nemmeno il convenuto laddove ha affermato per la prima volta in questa sede e quindi in modo irritato (art. 317 cpv. 1 CPC), senza per altro averlo provato, che il sorpasso sulla corsia centrale sarebbe comunque stato estremamente problematico per la posizione del “guardrail” oltre l'incrocio, rispettivamente laddove ha preteso, anche qui senza averlo dimostrato, che AO 1 non circolasse a velocità adeguata, tanto più che, in violazione dell'obbligo di motivazione che gli incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha censurato l'assunto pretorile secondo cui non era stato provato che costui avesse viaggiato a velocità superiore a quella consentita o che non avesse rallentato quando aveva visto l'indecisione del conducente dell'auto e che anzi la dinamica dell'incidente dimostrava che lo stesso era avvenuto a velocità ridotta del motociclista.

E. 6.3

Ammessa con ciò l'esistenza di una violazione dell'art. 31 cpv.1 LCStr (cui va pure aggiunta una violazione dell'art. 26 cpv. 2 LCStr) da parte di AO 1 in occasione del sinistro, si tratta ora di esaminare se, come preteso dagli attori, la stessa giustifichi una riduzione del grado di responsabilità del 30% attribuito dal Pretore ad un massimo del 10%. Non è così. Come rilevato dal giudice di prime cure, l'incidente è imputabile principalmente a H _____, il quale, accortosi dell'errore di corsia commesso, da una parte non ha proseguito sulla corsia imboccata e dall'altra ha optato per una svolta a sinistra senza

aver segnalato la manovra ed aver badato a chi lo seguiva. È però pure a ragione che il primo giudice ha ritenuto di attribuire una colpa anche a AO 1. Come detto, questi aveva in effetti notato che l'autoveicolo in questione, nonostante il semaforo fosse commutato sul verde, "avanzava lentamente" in un modo "un po' titubante" sulla corsia centrale, senza aver ancora oltrepassato l'incrocio. La manovra (prima dell'avvenuta svolta a sinistra), che oltretutto egli poteva perfettamente seguire nella sua evoluzione per la sua posizione e la visuale libera, non era poi avvenuta in modo repentino. Tutto ciò avrebbe dovuto indurlo ad una prudenza accresciuta, segnatamente ad azionare il segnalatore acustico o quello visivo e comunque a rallentare e a poi eventualmente fermarsi dietro di lui, ritenuto che una manovra di sorpasso (a destra o a sinistra) avrebbe invece dovuto avvenire solo con grande cautela, una volta accertato che il conducente dell'autoveicolo avesse manifestato l'intenzione di non voler svoltare oppure, se così non fosse stato, dopo aver appurato che costui lo avesse scorto (essendo per altro conosciuta e riconoscibile la difficoltà di vedere un motociclista che sorraggiunge in sorpasso da retro) e gli avesse lasciato intendere di voler procedere solo dopo il sorpasso. Attribuendo nelle particolari circostanze un grado di colpa del 70% a carico di H_____ e del 30% a carico di AO 1 il Pretore ha in definitiva correttamente tenuto conto della maggiore responsabilità imputabile al primo, senza però aver sottovalutato la rilevanza del comportamento tenuto dal secondo. Alla luce di quanto precede, questa Camera ritiene pertanto di poter senz'altro confermare la percentuale indicata dal Pretore, tanto più che, quando il giudice applica le regole del diritto e dell'equità nei casi in cui la legge gli riserva il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere secondo le circostanze, come nel caso concreto, l'autorità d'appello può riesaminare una tale valutazione con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni del primo giudice siano manifestamente ingiuste o di un'iniquità scioccante (DTF 109 II 391 consid. 3, 123 III 10 consid. 4c/aa; II CCA 8 novembre 2010 inc. n. 12.2009.123, 24 novembre 2010 inc. n. 12.2009.215, 4 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.207, 30 maggio 2011 inc. n. 12.2009.48, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2011.14), ciò che non è manifestamente il caso nella presente fattispecie.

E. 7

Il convenuto, con riferimento alle varie posizioni di danno oggetto della petizione, ha innanzitutto chiesto di ridurre di EUR 7'690.10 (da EUR 11'433.- a EUR 3'742.90) la pretesa a favore di AO 1 per le spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009. La richiesta, come si vedrà, è irricevibile. Nella sentenza il Pretore aveva in effetti ammesso la risarcibilità delle spese di cui ai doc. L1 (CHF 2'918.40 + EUR 167.93), doc. L4 (EUR 11'735.-) e doc. L9 (EUR 2'001.36), per complessivi CHF 2'918.40 e EUR 13'904.29, ritenuto che il risarcimento a favore di AO 1 era poi stato da lui concesso in funzione del grado di concolpa del 70% imputabile al convenuto (CHF 2'042.90, pari a EUR 1'700.-, e EUR 9'733.-). In questa sede il convenuto ha allestito un conteggio (appello p. 15) nel quale, a titolo di spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009, risultavano a suo dire dovute solo le somme di EUR 1'700.- e EUR 2'042.90. Atteso che nel gravame non è però stato assolutamente spiegato come mai le posizioni attribuite dal Pretore non fossero corrette e dovessero invece esserlo quelle indicate nel conteggio (che neppure menzionavano la posizione di EUR 9'733.- e riportava in ragione di EUR 1'700.- e di EUR 2'042.90 l'altra posizione di CHF 2'042.90, pari a EUR 1'700.-), la sua richiesta dev'essere disattesa per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Del resto, nei considerandi dell'appello (p. 7), il convenuto aveva chiaramente affermato di poter senz'altro "convivere" con il giudizio pretorile sulla "definizione del danno materiale", dichiarando di

non volerlo contestare.

E. 8

Il convenuto ha in seguito chiesto di ridurre da EUR 110'582.- a EUR 77'407.40 la pretesa a favore di AO 1 per i costi per cure e assistenza fino al 31 dicembre 2014, rilevando come il Pretore avesse nell'occasione omesso di tenere conto del suo grado di colpa, limitato al 70%. La censura è in larghissima misura infondata. Nel querelato giudizio il Pretore aveva in effetti spiegato che l'attore aveva dovuto spendere a questo titolo EUR 75.- al giorno durante 2'105 giorni (ciò che avrebbe dato un importo di EUR 157'875.-). Attribuendo all'attore una somma di EUR 110'582.-, egli ha dunque già tenuto conto del grado di concolpa del 70% imputabile al convenuto, senonché il suo calcolo, parzialmente erroneo, dev'essere corretto nel senso che la somma da risarcire è di EUR 110'512.50. Gli stessi attori, nella loro risposta all'appello (p. 12), hanno del resto ammesso che, riportando un importo superiore di EUR 69.50 a quanto in realtà dovuto, il Pretore sia incorso in una svista.

E. 9

Entrambe le parti hanno contestato la decisione con cui il Pretore aveva riconosciuto a favore di AO 1 una pretesa di EUR 392'235.- per i costi futuri per cure e assistenza, dopo aver spiegato che la sua assistenza sarebbe costata in futuro EUR 36'840.- all'anno (pari a EUR 3'070.- al mese), con un importo poi capitalizzato in EUR 560'336.40 (in base al fattore 15.21 indicato dal convenuto e riferito a Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 5^a ed., tavola 1 - 60 anni - uomo) e infine da ridursi in base al grado di colpa del 70% imputabile al convenuto. Mentre il convenuto ha ora chiesto di ridurre la pretesa a EUR 142'965.28 rilevando che il trasferimento di AO 1 da una struttura medicalizzata a casa previsto dal Pretore, con tra l'altro i maggiori costi che esso comportava, non era né auspicabile ed anzi sarebbe stato persino controproducente, gli attori hanno chiesto di aumentarla a EUR 637'542.36 (già tenuto qui conto del grado di concolpa del 70%: EUR 910'774.80 x 70%) rimproverando al primo giudice di essersi fondato su un'esigenza di assistenza giornaliera a casa di 8 anziché di 12 ore, mai contestata a suo tempo dalla controparte.

E. 9.1

La richiesta formulata dal convenuto non può essere accolta. Nella sentenza il Pretore aveva in effetti spiegato in generale che l'obbligo di ridurre il danno in capo alla vittima non significava che la stessa, per ridurre la quota di risarcimento in capo al responsabile o al suo assicuratore, dovesse accettare una soluzione contraria ai suoi diritti assoluti. Con riferimento al caso concreto aveva quindi rilevato che ciò era sicuramente il caso per il diritto alla vita familiare, di cui AO 1 era titolare, avendo una casa, moglie e figli disponibili ad accudirlo, seppure con gli aiuti del caso, ritenuto che d'altro canto AO 1, seppur toccato gravemente dall'embolo grassoso, era in grado di dare un significato a quel diritto e di godere la vita familiare e la vicinanza con i suoi congiunti, verso la quale aveva una assai lecita aspettativa, conclusione questa a cui del resto era pure giunto (sia pure implicitamente) anche il perito giudiziario. Nella sua impugnativa il convenuto si è limitato a sostenere che il trasferimento a casa di AO 1, dopo ben

E. 9.2

La richiesta formulata dagli attori merita invece di essere accolta. Nell'allegato petizionale (p. 10 n. 42) essi avevano sostenuto che una delle possibilità per far fronte alle necessità di AO 1, quella poi fatta propria dal Pretore, sarebbe stata proprio quella di assumere

personale specializzato con una formazione adeguata, con un costo di EUR 16.- all'ora (doc. O); avevano pure rilevato che benché AO 1 necessitasse di cure ed assistenza 24 ore al giorno, si teneva conto del fatto che la sua famiglia avrebbe potuto occuparsi direttamente di lui per parte del tempo; ed avevano aggiunto che le prestazioni curative e di assistenza si sarebbero così potute ridurre a 12 ore al giorno, per un esborso annuo di EUR 70'080.-, capitalizzato in EUR 1'192'760.- (petizione p. 10 seg. n. 43 segg., essendosi allora applicato un fattore di capitalizzazione di 17.02). In risposta il convenuto si era limitato ad osservare che "al di là dell'esiguo documento prodotto, è giocoforza chiedere la dimostrazione dei costi, peraltro apparentemente contenuti" (p. 19 n. 42), aggiungendo successivamente che "la modalità di computo proposta appare sostenibile" (p. 20 n. 43/45). In replica (p. 14 seg. n. 42-46) e in duplice (p. 20 n. 42/46) le parti non avevano aggiunto nulla di rilevante sul tema. In assenza di una contestazione in risposta delle ore necessarie alla cura e all'assistenza a domicilio di AO 1 in presenza dei famigliari, l'indicazione di 12 ore fornita in petizione dagli attori deve senz'altro essere ammessa (art. 170 cpv. 2 CPC/TI), tanto più che il convenuto aveva ritenuto "sostenibile" la modalità di computo proposta, che capitalizzava l'esborso annuo risultante da un costo orario di EUR 16.- per 12 ore al giorno. Del resto nemmeno in sede conclusionale (p. 13 seg. n. 9b) il convenuto aveva preteso che l'importo capitalizzato di EUR 1'192'760.-, da lui espressamente menzionato e contestato per altri motivi, dovesse eventualmente essere ridotto per il fatto che le ore di assistenza dovute fossero 8 anziché

E. 10

anni di vita in una struttura medicalizzata, non era né auspicabile ed anzi sarebbe stato persino controproducente (non essendogli garantita un'assistenza 24 ore al giorno, stravolgendogli abitudini ultradecennali e creando problemi organizzativi alla sua famiglia), tanto più che esso nemmeno era stato effettuato nel periodo di 18 mesi (tra l'aprile 2009 e l'agosto 2010) in cui il convenuto era stato condannato a titolo cautelare a pagare le relative spese e dunque non sarebbe verosimilmente avvenuto nemmeno in futuro. In tal modo egli non si è però minimamente confrontato con l'assunto pretorile secondo cui il trasferimento a casa di AO 1 sarebbe stato giustificato da interessi personali di quest'ultimo e dei suoi famigliari, come del resto confermato anche dalla perizia giudiziaria, di modo che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni buon conto l'argomentazione secondo cui il trasferimento oltre che non indicato sarebbe stato controproducente è rimasta allo stadio di puro parlato. Quanto all'altra argomentazione secondo cui AO 1 non sarebbe stato trasferito a casa nemmeno nel periodo di 18 mesi in cui il convenuto era stato condannato in via cautelare a pagare le relative spese, si osserva che la stessa misconosce la realtà, visto e considerato che le somme allora versate dal convenuto (pari a EUR 6'642.- ogni 3 mesi) non costituivano le spese per il trasferimento a casa bensì il costo di assistenza e cura nella casa medicalizzata allora temporaneamente individuata nella Residenza per Anziani "_____ " a _____ (cfr. pure la decisione resa da questa Camera il 13 agosto 2010, inc. n. 12.2010.47, nell'ambito dell'inc. n. DI.2009.507 rich.) .

E. 12

Agli attori vanno pertanto riconosciuti, per i costi futuri per cure e assistenza, EUR 637'542.36 (EUR

E. 16

x 12 ore al giorno x 30 giorni = EUR 5'760.- mensili ./ . partecipazione del SSN o del SSR EUR 770.- mensili = EUR 4'990.- mensili pari a EUR 59'880.- annui x fattore di capitalizzazione 15.21 x 70%). 10. Gli attori hanno in seguito rimproverato al Pretore di aver riconosciuto loro, per le spese legali preprocessuali, solo la somma di EUR 37'440.- (già ridotta del 30%), quando in realtà il convenuto non aveva mai contestato in causa la pretesa da loro azionata a questo titolo in EUR 56'670.- e in CHF 20'320.- (poi da ridursi, come si è visto sopra, in ragione del 30%). A ragione. È in effetti vero che essi avevano fatto valere queste somme (petizione p. 15 n. 69) e che il convenuto non le aveva contestate (art. 170 cpv. 2 CPC/TI), evidenziando segnatamente che sul contenuto delle fatturazioni dei legali elvetici ed italiani e del contabile “non sembrano esserci particolari osservazioni”, salvo aver poi evocato alcune perplessità sulla fattura-proforma di EUR 37'440.- compresa nel conteggio (risposta p. 24 n. 65/69). Ritenuto che in sede conclusionale (p. 16 n. 9f) la parte convenuta, con riferimento alla fattura-proforma di EUR 37'440.-, aveva tuttavia dichiarato “di non aver obiezioni e di riconoscere [N.d.R. anche] la predetta somma”, a cui per altro “non si era opposta in precedenza (limitandosi a mettere in evidenza l'assenza di un elemento decisivo)”, le somme di EUR 56'670.- e di CHF 20'320.- azionate a titolo di spese legali preprocessuali devono essere risarcite, beninteso nella misura (del 70%) in cui il convenuto è responsabile. Gli importi da risarcire ammontano così effettivamente a EUR 39'669.- e a CHF 14'224.-. 11. Nel querelato giudizio il Pretore, preso atto che le condizioni di salute di AO 1 erano, sin dall'origine, particolarmente invalidanti (avendo egli subito perso, come pacificamente ammesso dalla controparte, non solo qualsiasi capacità di lavoro, ma anche l'attitudine a soddisfare autonomamente i bisogni quotidiani dell'esistenza, stante i suoi gravissimi handicap psichici e fisici [dovuti all'encefalopatia da embolia lipidica sopraggiunta, cfr. doc. G]), ha riconosciuto a favore di quest'ultimo, per sé (l'ammontare della quota a lui dovuta per il figlio M_____, morto nel frattempo, verrà discusso più avanti), un'indennità per torto morale di EUR 116'320.-, precisando che “la pretesa a titolo di torto morale, di complessivi CHF 200'000.- [N.d.R. pretesa dagli attori] appare esagerata, mentre va accolta la visione proposta dalla convenuta a questo proposito, ancorata ad un importo di CHF 140'000.- (pari a EUR 116'320.-)”, che “appare infatti in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale, tanto più alla luce del grado di corresponsabilità del 30% dell'attore n. 1, mentre l'importo di CHF 200'000.- non lo è”. In questa sede il convenuto ha chiesto di ridurre quell'indennità a EUR 80'991.73, rilevando che l'indennità piena dovuta a favore di AO 1 sarebbe stata di CHF 140'000.- (pari a EUR 115'702.47 al tasso di cambio di CHF 1.21 per EUR 1.-). Gli attori hanno invece ribadito la correttezza della somma di CHF 200'000.- (pari a EUR 136'761.- al tasso di cambio alla data dell'incidente) da loro inizialmente azionata (poi ancora da ridursi, come si è visto sopra, in ragione del 30%). La somma riconosciuta dal Pretore può tutto sommato essere confermata. A fronte delle gravissime conseguenze fisiche e mentali patite da AO 1 (che per lo stesso convenuto sarebbe interamente invalido, cfr. appello p. 5) l'attribuzione di un'indennità piena per torto morale di CHF 200'000.-, che al tasso di cambio applicato dal Pretore alla data della sentenza (che non era quello di CHF 1.21 per EUR 1.- qui proposto dal convenuto) corrispondevano a EUR 166'171.42, è in effetti in linea con la giurisprudenza (cfr. per analogia Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3ª ed., p. VIII/39 n. 25 seg. Zeitraum 1995/1997, p. VIII/22 n. 48 Zeitraum 2001/2002 e p. VIII/32 n. 68 Zeitraum 2003/2005; nella fattispecie poi oggetto della sentenza TF 27 maggio 2010 4A_66/2010, di una gravità simile a quella in esame, si era persino partiti da un'indennità piena di CHF 250'000.-; sul tema cfr. pure Guyaz, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in: SJ

2013 II 248), ritenuto che non è contestato che quella somma debba essere poi ridotta in base al grado di responsabilità (del 70%) imputabile al convenuto: l'indennità piena di soli CHF 140'000.- auspicata dal convenuto appare invece insufficiente, mentre non vi è motivo di considerare il diverso tasso di cambio proposto dagli attori (per altro a loro svantaggioso) che alla data della sentenza non era ormai più giustificato. Non va del resto scordato che nella determinazione dell'indennità ex art. 47 CO il Pretore gode pur sempre di un ampio potere di apprezzamento (II CCA 17 febbraio 2006 inc. n. 12.2004.192, 5 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.194), che può essere censurato in seconda istanza solo in caso di eccesso o abuso, ciò che non era manifestamente il caso nella fattispecie. 12. Le parti hanno censurato anche il giudizio con cui il Pretore aveva attribuito, a titolo di indennità per torto morale, un importo di EUR 41'542.- (pari a CHF 50'000.-) alla moglie AO 2 e un importo di EUR 20'770.- ciascuno (pari a CHF 25'000.-) a favore dei 3 figli AO 3, AO 4 e M _____ (ritenuto che la somma spettante a quest'ultimo, frattanto morto, andava poi assegnata in ragione di 1/4 a AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4). In questa sede il convenuto ha chiesto che quelle indennità fossero ridotte del 30% (a EUR 28'925.62 rispettivamente a EUR 14'462.81) in considerazione del grado di responsabilità a lui ascrivibile. Da parte loro gli attori hanno invece ribadito la correttezza delle indennità pretese con la petizione (di CHF 100'000.- rispettivamente di CHF 50'000.-, che al tasso di cambio alla data dell'incidente corrispondevano a EUR 68'380.70 rispettivamente a EUR 34'190.40) poi ancora da ridursi, come si è visto sopra, in ragione del 30%. È incontestato che l'estrema gravità delle condizioni di salute di AO 1 giustifichi il riconoscimento di un'indennità per torto morale a favore dei suoi congiunti, segnatamente della moglie e dei figli (cfr. Hütte/Ducksch, op. cit., p. I/88 segg.). Nel caso di specie le parti si sono poi pure pacificamente date atto che l'indennità per torto morale a favore di ogni figlio di AO 1 dovesse essere pari a metà di quella di spettanza della loro madre e moglie di quest'ultimo. Ora, ritenuto che in base alla giurisprudenza alla moglie di una persona divenuta gravemente invalida può di principio essere riconosciuta la metà dell'importo attribuito a quest'ultima (cfr. la casistica in Hütte/Ducksch, op. cit., p. I/89 e p. IX/9 n. 1.3 Zeitraum -2005; in tal senso pure Guyaz, op. cit., p. 251 seg. e Hütte/Ducksch [op. cit., Übersicht - Die Genugtuung im Wandel 1999 p. 0/5 e Übersicht - Die Genugtuung im Wandel 1998-2003 p. 0/6]), nel caso concreto a AO 2 può essere riconosciuto un importo di EUR 58'160.- e ai figli AO 3 e AO 4 un importo di EUR 29'080.- ciascuno (ritenuto che a AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 va pure attribuita, in ragione di EUR 7'270.- ciascuno, la somma spettante a M _____), già tenuto conto della deduzione del 30% per la corresponsabilità imputabile a AO 1. 13. Ricapitolando, il convenuto dev'essere così condannato a pagare a AO 1 EUR 1'754'762.46 e CHF 14'224.- (spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 EUR 11'433.-, costi per cure e assistenza fino al 31 dicembre 2014 EUR 110'512.50, costi futuri per cure e assistenza EUR 637'542.36, perdita di guadagno fino al 31 dicembre 2008 EUR 302'413.78, perdita di guadagno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 EUR 569'453.82, spese legali preprocessuali EUR 39'669.- e CHF 14'224.-, torto morale per sé EUR 116'320.- e torto morale per il figlio M _____ poi deceduto EUR 7'270.-, dedotti gli EUR 39'852.- già percepiti a seguito di una decisione cautelare) oltre interessi, a AO 2 EUR 65'430.- (torto morale per sé EUR 58'160.- e per il figlio M _____ EUR 7'270.-) oltre interessi e a AO 3 e a AO 4 EUR 36'350.- (torto morale per sé EUR 29'080.- e per il fratello M _____ EUR 7'270.-) oltre interessi ciascuno. 14. È infine manifestamente a torto che il convenuto ha rimproverato al Pretore di non aver statuito sul grado di corresponsabilità imputabile agli LI 2, che a suo dire dovrebbe essere

determinato in ragione del 50%. A parte il fatto che egli non aveva mai chiesto al Pretore di esprimersi su questa particolare tematica di modo che la domanda formulata per la prima volta in questa sede è chiaramente irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), si osserva in effetti che la stessa nemmeno avrebbe potuto essere esaminata, la procedura cantonale non permettendo al denunciante di proporre domande proprie contro la parte denunciata intervenuta in lite (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 e n. 201 ad art. 56, secondo cui la denuncia di lite, anche in caso di intervento del denunciato, non crea un processo fra questo ed il denunciante, per cui il giudice non può statuire sull'esistenza o meno dell'eventuale diritto di regresso preteso dal denunciante, ritenuto che il giudizio su tale domanda non può aversi che in un processo successivo). 15. Alla luce di quanto precede, l'appello del convenuto deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e l'appello incidentale degli attori dev'essere parzialmente accolto nel senso che la petizione va ammessa per le somme esposte al consid. 13. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado le stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di EUR 1'408'161.76 e di CHF 20'320.- (e meglio di EUR 356'998.71 per l'appello e di EUR 1'051'163.05 e di CHF 20'320.- per l'appello incidentale). All'intervenuta in lite LI 2, che pure ha presentato risposte ai due gravami, non possono invece essere assegnate ripetibili (TF 5 novembre 2015 4A_480/2014 consid. 4.3; II CCA 28 aprile 2016 inc. n. 12.2014.101). Per i quali motivi, richiamati gli art. 106 CPC e la LTG decide: I. L'appello 26 gennaio 2015 dell'AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali della procedura di appello di CHF 12'000.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà agli appellati CHF 16'000.- per ripetibili. III. L'appello incidentale 3 marzo 2015 di AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 5 dicembre 2014 / 12 gennaio 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta, e di conseguenza, l'AP 1, _____, è condannato a versare: - a AO 1, _____, l'importo di EUR 1'754'762.46 e di CHF 14'224.- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002 su EUR 123'590.- e dal 1° gennaio 2009 su EUR 1'631'172.46 e su CHF 14'224.-. - a AO 2, _____, l'importo di EUR 65'430.- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002. - a AO 3, _____, l'importo di EUR 36'350.- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002. - a AO 4, _____, l'importo di EUR 36'350.- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002. 2. La tassa di giustizia di CHF 20'000.- e le spese di CHF 500.- nonché quelle peritali di CHF 62'520.-, in parte già anticipate dalla parte convenuta nella misura di CHF 26'220.65 e dalla denunciata in lite LI 2 nella misura di CHF 200.-, sono provvisoriamente poste a carico solidale degli attori per 3/7 e per essi a carico dello Stato, perché al beneficio dell'assistenza giudiziaria, e del convenuto per 4/7. Il convenuto rifonderà agli attori CHF 15'000.- per parti di ripetibili. IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di CHF 25'000.- sono a carico degli appellanti incidentali in solido per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell'appellato incidentale, a cui gli appellanti incidentali rifonderanno, sempre in solido, CHF 15'000.- per parti di ripetibili di appello. V. Notificazione: - - - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.